

2014-01412/064
ALLEGATO n. 2

SCHEMA CONVENZIONE TRA I SOCI SMAT EX ART. 30 T.U.E.L.L.

Premesso che

IL DIRETTORE
Dott. Renzo Mora

in sede di costituzione di SMAT S.p.A. è stato sottoscritto dai Soci Fondatori un patto parasociale denominato "Convenzione Istitutiva" alla quale hanno aderito tutti i Soci SMAT mediante apposita deliberazione Consiliare;

In ottemperanza a quanto indicato nella deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino prot. 29158/2013 avente per oggetto: "gestione del Servizio Idrico Pubblico Integrato a seguito dell'esito del referendum del 12 e 13 giugno 2011", è intenzione dei Soci SMAT sottoscrivere un apposito atto convenzionale,

tutto ciò premesso, i Soci:

(elenco sottoscrittori)

al fine di svolgere in modo coordinato la propria partecipazione nell'assemblea SMAT e nello specifico deliberare in merito alla distribuzione degli utili di esercizio, approvano e sottoscrivono la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L.L.

Articolo 1 – Validità della Convenzione Istitutiva

La Convenzione Istitutiva di cui alle premesse è integralmente richiamata all'interno della presente Convenzione per divenirne parte integrante ed essenziale, per quanto non modificato dal presente atto e dallo Statuto.

Articolo 2 – Destinazione degli utili

L'utile annuale al netto della riserva legale prodotto da SMAT viene ripartito secondo una quota massima del 20% ai Soci per la promozione di attività di tutela ambientale con particolare riferimento alla risorsa idrica e la restante quota minima dell'80% a riserva dell'azienda a sostegno del piano economico-finanziario, il tutto secondo le indicazioni che saranno definite dall'ATO anno per anno in coerenza con le disposizioni dell'Autorità AEEG e, comunque, secondo le decisioni prese dall'Assemblea.

Articolo 3 – Compagine societaria

In ottica di rafforzamento dell'in-house providing, viene attuata la progressiva uscita dalla compagine azionaria dei Soci diversi dai Comuni sia mediante il trasferimento delle azioni detenute da tali Soci in capo ai relativi Comuni, sia tramite operazioni approvate dall'Assemblea per l'acquisto di azioni proprie da parte di SMAT.

Articolo 4 – Durata, rapporti finanziari, garanzie e forme di consultazione

La durata della presente Convenzione si intende coincidente con la durata dell'affidamento della gestione del servizio idrico dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO3 – Torinese in capo a SMAT.

Le forme di consultazione fra i sottoscrittori sono quelle previste dallo Statuto di SMAT.

La presente Convenzione, non comporta in capo ai sottoscrittori oneri finanziari o la costituzione di specifiche garanzie.